

**Legge federale
concernente l'Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari
(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA¹)**

del 22 giugno 2007 (Stato 1° gennaio 2009)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 e 98 della Costituzione federale²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2006³,
decreta:*

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari):

- a. legge del 25 giugno 1930⁴ sulle obbligazioni fondiarie;
- b. legge federale del 2 aprile 1908⁵ sul contratto d'assicurazione;
- c. legge del 23 giugno 2006⁶ sugli investimenti collettivi;
- d. legge dell'8 novembre 1934⁷ sulle banche;
- e. legge del 24 marzo 1995⁸ sulle borse;
- f. legge del 10 ottobre 1997⁹ sul riciclaggio di denaro;
- g. legge del 17 dicembre 2004¹⁰ sulla sorveglianza degli assicuratori.

² La presente legge stabilisce l'organizzazione e gli strumenti di vigilanza di questa autorità.

RU **2008 5207**

¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl;
RS **171.10**).

² RS **101**

³ FF **2006 2625**

⁴ RS **211.423.4**

⁵ RS **221.229.1**

⁶ RS **951.31**

⁷ RS **952.0**

⁸ RS **954.1**

⁹ RS **955.0**

¹⁰ RS **961.01**

Art. 2 Relazione con le leggi sui mercati finanziari

La presente legge è applicabile sempreché le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti.

Art. 3 Assoggettati alla vigilanza

Sottostanno alla vigilanza sui mercati finanziari:

- a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari;
- b. gli investimenti collettivi di capitale; e
- c. le società di audit.

Art. 4 Forma giuridica, sede e nome

¹ L'autorità che vigila sui mercati finanziari è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Berna.

² Essa porta il nome di «Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)».

³ La FINMA si organizza autonomamente secondo i principi di una buona Corporate Governance e di una gestione economica. Tiene altresì una contabilità propria.

Art. 5 Obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera.

Art. 6 Compiti

¹ La FINMA esercita la vigilanza conformemente alle leggi sui mercati finanziari e alla presente legge.

² Essa adempie i compiti internazionali in relazione con la sua attività di vigilanza.

Art. 7 Principi di regolazione

¹ La FINMA disciplina per il tramite di:

- a. ordinanze, se così previsto dalla legislazione sui mercati finanziari; e
- b. circolari concernenti l'applicazione della legislazione sui mercati finanziari.

² Essa disciplina soltanto se necessario a mente degli obiettivi di vigilanza. In tale contesto essa considera segnatamente:

- a. i costi che insorgono agli assoggettati alla vigilanza per il fatto della regolazione;

- b. le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera;
- c. la diversità di attività commerciali e di rischi degli assoggettati alla vigilanza; e
- d. gli standard internazionali minimi.

³ La FINMA sostiene l'autodisciplina e la può riconoscere e imporre come standard minimo nell'ambito delle sue competenze di vigilanza.

⁴ Provvede a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati.

⁵ Emana direttive per l'attuazione di questi principi. In tale contesto opera d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo 2: Organizzazione

Sezione 1: Organi e personale

Art. 8 Organi

Gli organi della FINMA sono:

- a. il consiglio di amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

¹ Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico della FINMA. Esso ha i seguenti compiti:

- a. stabilisce gli obiettivi strategici della FINMA e li sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- b. decide in merito agli affari di grande portata;
- c. emana le ordinanze delegate alla FINMA e adotta le circolari;
- d. sorveglia la direzione;
- e. istituisce una revisione interna e provvede ai controlli interni;
- f. allestisce il rapporto di gestione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale prima della sua pubblicazione;
- g. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- h. nomina i membri della direzione;

- i. emana il regolamento di organizzazione e le direttive sull'attività informativa;
- j. approva il preventivo.

² Il consiglio di amministrazione è composto di sette a nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. È nominato per una durata di quattro anni; ogni membro può essere rieletto due volte.

³ Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione. Bada in tal ambito a un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Designa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stabilisce inoltre le indennità. L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000¹¹ sul personale federale è applicabile per analogia.

⁴ Il presidente non può svolgere un'altra attività economica, né ricoprire una carica federale o cantonale a meno che ciò sia nell'interesse dell'adempimento dei compiti della FINMA.

⁵ Il Consiglio federale revoca i membri del consiglio di amministrazione e approva lo scioglimento dei rapporti di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione se le esigenze di esercizio della carica non sono più adempite.

Art. 10 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. Essa è posta sotto la direzione di un direttore.

² La direzione ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. emana le decisioni conformemente al regolamento di organizzazione;
- b. elabora le basi decisionali del consiglio di amministrazione e gli fa regolarmente rapporto, senza indugio in caso di eventi speciali;
- c. adempie tutti i compiti che non sono assegnati a un altro organo.

³ Il regolamento di organizzazione disciplina i dettagli.

Art. 11 Rappresentanza specialistica

¹ La FINMA si articola in settori specialistici. Il regolamento di organizzazione disciplina i particolari.

² Il Consiglio federale e il consiglio di amministrazione provvedono a un'adeguata rappresentanza dei diversi settori specialistici in seno al consiglio di amministrazione e alla direzione.

Art. 12 Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze è l'ufficio di revisione esterno e informa il consiglio di amministrazione e il Consiglio federale sul risultato delle sue verifiche.

¹¹ RS 172.220.1

Art. 13 Personale

¹ La FINMA assume il suo personale conformemente al diritto pubblico.

² Il consiglio d'amministrazione disciplina il rapporto d'impiego mediante ordinanza, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale. L'ordinanza regola in particolare la retribuzione, le prestazioni accessorie, il tempo di lavoro, l'obbligo di fedeltà e la disdetta.

³ L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000¹² sul personale federale è applicabile per analogia.

⁴ La previdenza professionale del personale è disciplinata dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Art. 14 Segreto d'ufficio

¹ Il personale e gli organi sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

² L'obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o dell'appartenenza a un organo della FINMA.

³ Senza l'accordo della FINMA, in caso di interrogatori e di procedimenti giudiziari gli impiegati e i singoli organi della FINMA non possono esprimersi come parte, testimone o perito su accertamenti fatti nello svolgimento dei loro compiti e che si riferiscono ai loro compiti ufficiali.

⁴ Sono altresì soggette al segreto d'ufficio tutte le persone incaricate dalla FINMA (incaricati d'inchieste, incaricati di risanamenti, liquidatori, amministratori, terzi incaricati).

Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziaria**Art. 15** Finanziamento

¹ La FINMA riscuote emolumenti per singole procedure di vigilanza e per prestazioni di servizi. Inoltre, per ambito di vigilanza, riscuote ogni anno dagli assoggettati alla vigilanza una tassa di vigilanza per i costi non coperti dagli emolumenti.

² La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri:

- a. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge dell'8 novembre 1934¹³ sulle banche, della legge del 24 marzo 1995¹⁴ sulle borse e della legge del 25 giugno 1930¹⁵ sulle obbligazioni fondiari sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati;

¹² RS 172.220.1

¹³ RS 952.0

¹⁴ RS 954.1

¹⁵ RS 211.423.4

- b. per gli assoggettati alla vigilanza in virtù della legge del 23 giugno 2006¹⁶ sugli investimenti collettivi sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
- c. per un'impresa di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004¹⁷ sulla sorveglianza degli assicuratori è determinante la sua quota di partecipazione al volume complessivo di premi incassati da tutte le imprese di assicurazione; per gli intermediari d'assicurazioni ai sensi dell'articolo 43 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori sono determinanti il loro numero e loro dimensioni aziendali;
- d. per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997¹⁸ sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri; per gli intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e le dimensioni aziendali;
- e. per le società di audit soggette alla presente legge sono determinanti gli onorari conseguiti per la verifica degli assoggettati alla vigilanza.

³ Il Consiglio federale può disporre che la tassa di vigilanza sia suddivisa in una tassa fissa di base e in una tassa variabile supplementare.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:

- a. le basi di calcolo;
- b. gli ambiti di vigilanza ai sensi del capoverso 1; e
- c. la ripartizione tra gli ambiti di vigilanza dei costi da finanziare mediante la tassa di vigilanza.

Art. 16 Riserve

Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.

Art. 17 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della FINMA nel quadro della sua tesoreria centrale.

² Per garantirne la disponibilità di pagamento, essa concede alla FINMA mutui alle condizioni di mercato.

³ L'Amministrazione federale delle finanze e la FINMA convengono i dettagli di questa collaborazione.

¹⁶ RS 951.31

¹⁷ RS 961.01

¹⁸ RS 955.0

Art. 18 Rendiconto

¹ Il rendiconto della FINMA espone integralmente lo stato patrimoniale, finanziario e di reddito.

² Esso segue i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si orienta su standard riconosciuti universalmente.

³ Le norme di allibramento a bilancio e di valutazione derivate dai principi di rendiconto devono essere rese pubbliche.

Art. 19 Responsabilità

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958¹⁹ sulla responsabilità. La responsabilità delle società di audit impiegate in base al diritto privato è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752–760 del Codice delle obbligazioni²⁰).²¹

² La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se:

- a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e
- b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Art. 20 Esenzione fiscale

¹ La FINMA è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² È fatta salva la legislazione federale in materia di:

- a. imposta sul valore aggiunto;
- b. imposta preventiva;
- c. tasse di bollo.

Sezione 3: Indipendenza e vigilanza**Art. 21**

¹ La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente.

² Essa discute almeno una volta all'anno con il Consiglio federale la strategia della sua attività di vigilanza nonché questioni attuali di politica della piazza finanziaria.

¹⁹ RS 170.32

²⁰ RS 220

²¹ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

³ Essa corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze.

⁴ Le Camere federali esercitano l'alta vigilanza.

Sezione 4: Informazione del pubblico e trattamento dei dati

Art. 22 Informazione del pubblico

¹ La FINMA informa almeno una volta all'anno il pubblico sulle sue attività e prassi di vigilanza.

² Essa non informa su singoli procedimenti eccetto che ve ne sia speciale necessità dal profilo della legislazione in materia di vigilanza, segnatamente se l'informazione è necessaria:

- a. alla protezione dei partecipanti al mercato o degli assoggettati alla vigilanza;
- b. alla rettifica di informazioni false o fallaci; oppure
- c. alla tutela della reputazione della piazza finanziaria svizzera.

³ Se ha informato in merito a un procedimento, la FINMA informa senza indugio anche sulla relativa archiviazione. Può prescindere su richiesta dell'interessato.

⁴ Nell'ambito della sua attività informativa complessiva, la FINMA tiene conto dei diritti della personalità degli interessati. La pubblicazione di dati personali può essere effettuata in forma elettronica o a stampa.

Art. 23 Trattamento dei dati ed elenco pubblico

¹ Nell'ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA tratta dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Essa disciplina i dettagli.

² La FINMA tiene un elenco degli assoggettati alla vigilanza. L'elenco è accessibile in forma elettronica al pubblico.

Capitolo 3: Strumenti di vigilanza

Sezione 1: Verifica (*audit*)

Art. 24 Principio

¹ Conformemente alle leggi sui mercati finanziari la FINMA effettua le verifiche personalmente, per il tramite di terzi incaricati oppure per il tramite di società di audit incaricate dagli assoggettati alla vigilanza.

² Gli assoggettati alla vigilanza assumono i costi della verifica.

Art. 25 Obblighi degli assoggettati alla vigilanza oggetto di una verifica

¹ Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei loro compiti.

² La designazione di una società di audit necessita dell'approvazione della FINMA.

Art. 26 Condizioni di abilitazione

¹ La società di audit è abilitata se:

- a. è sottoposta a vigilanza conformemente alla legge del 16 dicembre 2005²² sui revisori;
- b. è sufficientemente organizzata per effettuare verifiche ai sensi delle leggi sui mercati finanziari; e
- c. non esercita alcuna attività sottoposta ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

² Gli auditor responsabili sono abilitati se:

- a. sono abilitati come periti revisori ai sensi dell'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e
- b. dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per effettuare la verifica secondo una delle leggi sui mercati finanziari.

³ Le verifiche devono essere effettuate con la diligenza richiesta a un auditor serio e qualificato.

Art. 27 Rendiconto e provvedimenti

¹ La società di audit presenta un rapporto sulle sue verifiche all'organo di direzione supremo della persona sottoposta a vigilanza e alla FINMA.

² Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, la società di audit impartisce alla persona sottoposta a vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa la FINMA.

³ In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA.

Art. 28 Vigilanza sulle società di audit

¹ La FINMA controlla l'adempimento delle condizioni di abilitazione ai sensi della presente legge e l'attività di verifica delle società di audit presso gli assoggettati alla vigilanza ai sensi delle leggi sui mercati finanziari.

² La FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza per evitare doppioni.

Sezione 2: Altri strumenti di vigilanza

Art. 29 Obbligo d'informazione e di notifica

¹ Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

² Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Art. 30 Avviso di avvio di un procedimento

Se avvia un procedimento perché vi sono indizi di violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza la FINMA ne avvisa le parti.

Art. 31 Ripristino della situazione conforme

La FINMA provvede al ripristino della situazione conforme se una persona sottoposta a vigilanza viola le disposizioni della presente legge o di una legge sui mercati finanziari oppure se esistono altre irregolarità.

Art. 32 Decisione di accertamento

La FINMA può emanare una decisione di accertamento se dal procedimento risulta che la persona sottoposta a vigilanza ha violato gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza e se non devono essere presi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

Art. 33 Divieto di esercizio della professione

¹ Se constata una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, la FINMA può vietare al responsabile l'esercizio di un'attività dirigente presso una persona sottoposta a vigilanza.

² Il divieto di esercizio della professione può essere ordinato per una durata massima di cinque anni.

Art. 34 Pubblicazione di una decisione in materia di vigilanza

¹ In caso di grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza, ad avvenuto giudicato la FINMA può pubblicare in forma elettronica o a stampa la sua decisione finale con l'indicazione dei dati personali.

² La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione stessa.

Art. 35 Confisca

¹ La FINMA può confiscare l'utile che una persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha realizzato violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

² Questa norma si applica per analogia se la persona sottoposta a vigilanza o un responsabile con funzioni dirigenti ha evitato una perdita violando gravemente disposizioni legali in materia di vigilanza.

³ Se l'entità dei valori patrimoniali da confiscare non può essere accertata o lo può essere soltanto con un dispendio sproporzionato, la FINMA può effettuare una stima.

⁴ Il diritto di confisca si prescrive in sette anni.

⁵ La confisca penale ai sensi degli articoli 70–72 del Codice penale²³ ha il primato sulla confisca di cui alla presente disposizione.

⁶ I valori patrimoniali confiscati sono devoluti alla Confederazione, sempreché non debbano essere versati alle persone lese.

Art. 36 Incaricato dell'inchiesta

¹ La FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell'inchiesta) di accertare la fattispecie rilevante presso una persona sottoposta a vigilanza o di attuare i provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza da essa ordinati.

² La FINMA definisce nella decisione di nomina i compiti dell'incaricato dell'inchiesta. Essa stabilisce in quale misura l'incaricato dell'inchiesta deve agire al posto degli organi della persona sottoposta a vigilanza.

³ Gli assoggettati alla vigilanza devono garantire l'accesso ai loro locali all'incaricato dell'inchiesta e fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei suoi compiti.

⁴ I costi dell'incaricato dell'inchiesta sono a carico della persona sottoposta a vigilanza. Su ordine della FINMA la persona sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi.

Art. 37 Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento, dell'abilitazione o della registrazione

¹ La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento, l'abilitazione o la registrazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

² Con la revoca la persona sottoposta a vigilanza perde il diritto di esercitare l'attività. Le ulteriori conseguenze della revoca sono disciplinate dalle pertinenti leggi sui mercati finanziari.

³ Tali conseguenze si applicano per analogia se la persona sottoposta a vigilanza esercita la sua attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione.

Sezione 3: Collaborazione con le autorità svizzere

Art. 38 Autorità penali

¹ La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle pertinenti leggi.

² Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

³ La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari.

Art. 39 Altre autorità svizzere

La collaborazione della FINMA con le altre autorità svizzere è disciplinata, per quanto concerne la FINMA, dalle leggi sui mercati finanziari, fatti salvi gli articoli 40 e 41, e, per quanto concerne le altre autorità, dalle leggi ad esse applicabili.

Art. 40 Motivi di rifiuto

La FINMA può rifiutarsi di comunicare informazioni non accessibili al pubblico e di trasmettere atti alle autorità di perseguimento penale e ad altre autorità svizzere se:

- a. le informazioni e gli atti servono unicamente alla formazione interna dell'opinione;
- b. la loro comunicazione o trasmissione potrebbe pregiudicare un procedimento in corso o l'adempimento dei suoi compiti;
- c. la loro comunicazione o trasmissione è incompatibile con gli obiettivi della vigilanza sui mercati finanziari o con lo scopo della medesima.

Art. 41 Controversie

Il Tribunale amministrativo federale statuisce a richiesta di una delle autorità interessate sulle divergenze d'opinione in materia di collaborazione tra la FINMA da un canto e le autorità di perseguimento penale o altre autorità svizzere dall'altro.

Sezione 4:**Collaborazione con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari****Art. 42** Assistenza amministrativa

¹ La FINMA può chiedere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari.

² La FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico, sempreché tali autorità siano vincolate dal segreto d'ufficio o dal segreto professionale e:

- a. utilizzino le informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza diretta sugli istituti esteri; e
- b. trasmettano queste informazioni ad autorità competenti e a organismi che esercitano funzioni di vigilanza nell'interesse pubblico soltanto conformemente a un'autorizzazione generale in virtù di un trattato internazionale o con l'accordo della FINMA.

³ La FINMA nega il proprio accordo se le informazioni devono essere trasmesse ad autorità penali e sia esclusa l'assistenza giudiziaria in materia penale. Essa decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

⁴ Se le informazioni che la FINMA deve trasmettere concernono singoli clienti è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968²⁴ sulla procedura amministrativa.

Art. 43 Verifiche transfrontaliere

¹ Per garantire l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari la FINMA può effettuare o fare effettuare da società di audit o da terzi incaricati verifiche dirette presso le stabili organizzazioni estere di assoggettati alla vigilanza e della cui vigilanza su base consolidata essa è responsabile nel quadro del controllo nel Paese d'origine.

² La FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso stabili organizzazioni svizzere di istituti esteri, a condizione che tali autorità:

- a. siano responsabili, nel quadro del controllo nel Paese d'origine, della vigilanza su base consolidata degli istituti sottoposti a verifica; e
- b. siano adempite le condizioni dell'assistenza amministrativa di cui all'articolo 42 capoversi 2 e 3.

³ Mediante verifiche transfrontaliere dirette possono essere acquisite unicamente informazioni necessarie alla vigilanza su base consolidata di istituti esteri. Possono essere acquisite segnatamente le informazioni intese a chiarire se un istituto, considerando tutto il gruppo:

- a. sia organizzato in maniera adeguata;
- b. rilevi, limiti e sorvegli debitamente i rischi connessi alla sua attività;
- c. sia diretto da persone che garantiscono un'attività irrepreensibile;
- d. rispetti su base consolidata le prescrizioni relative ai fondi propri e alla ripartizione dei rischi; e
- e. adempia in modo corretto gli obblighi di riferire alle autorità di vigilanza.

⁴ La FINMA può accompagnare le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nel corso delle loro verifiche dirette eseguite in Svizzera oppure farle accompagnare da una società di audit o da un terzo incaricato. Le persone interessate sottoposte a vigilanza possono esigere tale accompagnamento.

⁵ Le stabili organizzazioni organizzate secondo il diritto svizzero devono fornire alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari nonché alla FINMA le informazioni necessarie all'esecuzione delle verifiche dirette o dell'assistenza amministrativa da parte della FINMA e devono consentire loro l'accesso alle proprie scritture contabili.

⁶ Sono considerate stabili organizzazioni:

- a. le filiali, le succursali e le rappresentanze di assoggettati alla vigilanza o di istituti esteri; e
- b. altre imprese la cui attività rientri nella vigilanza su base consolidata svolta da un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 44 Attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione
o registrazione

¹ Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un'attività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

Art. 45 Comunicazione di informazioni false

¹ Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

Art. 46 Violazione di obblighi da parte delle società di audit e delle persone incaricate

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, in qualità di società di audit o di persona incaricata viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza:

- a. fornendo informazioni false o tacendo fatti essenziali nel rapporto di verifica;
- b. omettendo di fornire alla FINMA una comunicazione prescritta;
- c. omettendo di inviare agli assoggettati alla vigilanza oggetto della verifica un'intimazione secondo l'articolo 27.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

Art. 47 Verifica del consuntivo annuale

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

- a. omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA;
- b. non adempie gli obblighi che gli incombono nei confronti della società di audit o della persona incaricata.

² Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

³ In caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la pena pecuniaria è di almeno 45 aliquote giornaliere.

Art. 48 Inosservanza di decisioni della FINMA

Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

Art. 49 Infrazioni commesse nell'azienda

Si può prescindere dalla determinazione delle persone punibili e condannare in loro vece l'azienda al pagamento della multa (art. 7 della LF del 22 mar. 1974²⁵ sul diritto penale amministrativo), se:

- a. la determinazione delle persone punibili ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena; e
- b. per le infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari è prevista una multa massima di 50 000 franchi.

Art. 50 Competenza

¹ La legge federale del 22 marzo 1974²⁶ sul diritto penale amministrativo è applicabile alle infrazioni alle disposizioni penali della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari, sempreché la presente legge o le leggi sui mercati finanziari non prevedano altrimenti. Il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità di perseguimento e di giudizio.

² Se è stato chiesto il giudizio di un tribunale o se il Dipartimento federale delle finanze ritiene adempite le condizioni per una pena detentiva o per una misura privativa della libertà, il giudizio del reato compete alla giurisdizione federale. In tal caso il Dipartimento federale delle finanze trasmette gli atti al Ministero pubblico della Confederazione all'attenzione del Tribunale penale federale. La trasmissione degli atti funge da accusa. Gli articoli 73–83 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo sono applicabili per analogia.

³ Il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione e il rappresentante del Dipartimento federale delle finanze non devono comparire personalmente al dibattimento.

Art. 51 Riunione del perseguimento penale

¹ Se nell'ambito di una causa penale è data sia la competenza del Dipartimento federale delle finanze, sia quella della giurisdizione federale o cantonale, il Dipartimento federale delle finanze può ordinare la riunione del perseguimento penale dinanzi all'autorità di perseguimento che già se ne occupa, sempreché vi sia stretta connessione materiale, la causa non sia ancora pendente presso l'autorità giudicante e la riunione non ritardi in misura insostenibile la procedura in corso.

² Le contestazioni tra il Dipartimento federale delle finanze e il Ministero pubblico della Confederazione o le autorità cantonali sono decise dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

²⁵ RS 313.0

²⁶ RS 313.0

Art. 52 Prescrizione

Il perseguimento delle contravvenzioni alla presente legge e alle leggi sui mercati finanziari si prescrive in sette anni.

Capitolo 5: Procedura e tutela giurisdizionale**Art. 53** Procedura amministrativa

La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968²⁷ sulla procedura amministrativa.

Art. 54 Tutela giurisdizionale

¹ Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale.

² La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale.

Capitolo 6: Disposizioni finali**Sezione 1: Esecuzione****Art. 55** Disposizioni di esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

² Esso può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

Art. 56 Esecuzione

La FINMA è competente per l'esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente**Art. 57**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 58 Trasferimento di diritti e di obblighi

¹ Il Consiglio federale determina il momento in cui la FINMA acquisisce la personalità giuridica. A quel momento essa subentra alla Commissione federale delle banche, all'Ufficio federale delle assicurazioni private e all'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti alla FINMA, determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale. Esso prende tutte le misure necessarie al trasferimento ed emana disposizioni corrispondenti.

³ La FINMA riprende tutti i procedimenti della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 59 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ Conformemente all'articolo 58 capoverso 1, i rapporti di lavoro del personale della Commissione federale delle banche, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private e dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sono trasferiti alla FINMA e sono continuati ai sensi della presente legge.

² Non è dato diritto al proseguimento della funzione, dell'ambito di lavoro e della classificazione organizzativa, ma sussiste durante un anno il diritto al medesimo stipendio.

³ Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di numerosi candidati.

⁴ La FINMA si sforza di attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 60 Datore di lavoro competente

¹ La FINMA è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dalla Commissione federale delle banche, dall'Ufficio federale delle assicurazioni private e dall'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro; e
- b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² La FINMA è parimenti considerata il datore di lavoro competente se l'inizio dell'incapacità lavorativa che provoca successivamente l'invalidità precede l'entrata in vigore della presente legge e se la rendita inizia a decorrere soltanto dopo la sua entrata in vigore.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 61

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:²⁸

Art. 4, 7, 8, 9 cpv. 1 lett. a–e e g–j, nonché cpv. 2–5, art. 10–14, 17–20, 21 cpv. 3 e 4, 53–55, 58 cpv. 2 secondo per., 59 cpv. 2–4, all. n. 4 (L sul Tribunale amministrativo federale), tit. prima dell'art. 31 e 33 lett. b: 1° febbraio 2008

Tutte le altre disposizioni: 1° gennaio 2009

Allegato
(art. 57)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 17 dicembre 2004²⁹ sulla trasparenza

Art. 2 cpv. 2

...

2. Legge federale del 20 dicembre 1968³⁰ sulla procedura amministrativa

Art. 14 cpv. 1 lett. e, nonché 2

...

3. Legge del 17 giugno 2005³¹ sul Tribunale federale

Art. 83 lett. u e v

...

4. Legge del 17 giugno 2005³² sul Tribunale amministrativo federale

Titolo prima dell'art. 31

...

Art. 33 lett. b

...

²⁹ RS 152.3. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

³⁰ RS 172.021. La modifica qui appresso é inserita nella LF menzionata.

³¹ RS 173.110. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

³² RS 173.32. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Titoli prima degli art. 35 e 36a

...

Art. 36a

...

5. Legge del 4 ottobre 2002³³ sul Tribunale penale federale

Art. 26 lett. b

...

6. Legge del 25 giugno 1930³⁴ sulle obbligazioni fondiarie

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Segreteria della Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA».

Art. 5 n. 3

...

Art. 32 cpv. 2

...

Art. 38a

...

Art. 38b

...

Art. 39

...

Art. 40

...

³³ RS 173.71. La modifica qui appresso é inserita nella L menzionata.

³⁴ RS 211.423.4. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 41, titolo marginale

...

Art. 42, 43 e 47

Abrogati

7. Legge del 2 aprile 1908³⁵ sul contratto d'assicurazione

Art. 91 cpv. 3

...

Art. 92, titolo marginale e cpv. 2

...

8. Legge del 6 ottobre 1995³⁶ sui cartelli

Art. 10 cpv. 3

...

9. Legge del 28 giugno 1967³⁷ sul Controllo delle finanze

Art. 8 cpv. 2

...

10. Legge federale del 19 dicembre 1958³⁸ sulla circolazione stradale

Art. 76a cpv. 2

...

Art. 79e cpv. 2

...

³⁵ RS 221.229.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

³⁶ RS 251. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

³⁷ RS 614.0. La modifica qui appresso è inserita nella L menzionata.

³⁸ RS 741.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

11. Legge del 25 giugno 1976³⁹ sul contributo alla prevenzione degli infortuni

Art. 10 cpv. 1 e 3

...

12. Legge federale del 18 marzo 1994⁴⁰ sull'assicurazione malattie

Art. 21 cpv. 2

...

Art. 99 cpv. 2, terzo periodo

...

13. Legge del 3 ottobre 2003⁴¹ sulla Banca nazionale

Art. 14 cpv. 2

...

14. Legge del 23 giugno 2006⁴² sugli investimenti collettivi

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge il termine «revisione» è sostituito con «verifica», l'espressione «ufficio di revisione» con «società di audit», l'espressione «ufficio di revisione riconosciuto» con «società di audit abilitata», l'espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica» e l'espressione «autorità di vigilanza» con «FINMA». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 2 cpv. 3 lett. c

...

³⁹ RS 741.81. La modifica qui appresso è inserita nella L. menzionata.

⁴⁰ RS 832.10. Le modifiche qui appresso sono inserite nella LF menzionata.

⁴¹ RS 951.11. La modifica qui appresso è inserita nella L. menzionata.

⁴² RS 951.31. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L. menzionata.

Art. 14 cpv. 1^{bis}

...

Art. 47

...

Art. 50 cpv. 3

...

Art. 51 cpv. 6

...

Art. 126 cpv. 2

Abrogato

Art. 127

...

Art. 128

...

Art. 130

...

Art. 131

Abrogato

Art. 132

...

Art. 133

...

Art. 134

...

Art. 137

Abrogato

Art. 139

...

Art. 141 e 142

Abrogati

Art. 143

...

Art. 145 cpv. 2

...

Art. 148 cpv. 1 lett. a, c, g n. 4 ed i: abrogati

Art. 148 cpv. 3

...

Art. 149 cpv. 1 lett. e n. 3, nonché cpv. 3 e 4

...

⁴ *Abrogato*

Art. 150

...

Art. 151

Abrogato

Art. 152

...

15. Legge dell'8 novembre 1934⁴³ sulle banche

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge le espressioni «Commissione federale delle banche» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA», l'espressione «revisione» con «verifica», l'espressione «ufficio di revisione» con «società di audit» e l'espressione «rapporto di revisione» con «rapporto di verifica». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 1 cpv. 4

...

Art. 2 cpv. 1 e 3

...

Art. 3d cpv. 2

...

Art. 3h

Abrogato

Art. 3^{bis} cpv. 1, frase introduttiva

...

Art. 5

Abrogato

Capo sesto (art. 11–14)

Abrogato

Art. 18

...

Art. 19–22

Abrogati

⁴³ RS 952.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Titolo prima dell'art. 23

...

Art. 23

...

Art. 23^{bis} cpv. 1 e 2

Abrogati

Art. 23^{ter}

...

Art. 23^{quater}

Abrogato

Art. 23^{quinqies}

...

Art. 23^{sexies}

Abrogato

Art. 23^{septies}

...

Art. 23^{octies}

Abrogato

Art. 24 cpv. 1

Abrogato

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b

...

Art. 38

...

Art. 39 cpv. 2

Abrogato

Art. 46

...

Art. 47

...

Art. 48

Abrogato

Art. 49

...

Art. 50–51^{bis}

Abrogati

16. Legge del 24 marzo 1995⁴⁴ sulle borse

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge le espressioni «autorità di vigilanza» e «Commissione delle banche» sono sostituite con «FINMA» e le espressioni «revisore» e «ufficio di revisione» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 3 cpv. 1

...

Art. 11a

...

Art. 17

...

⁴⁴ RS 954.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 18 e 19

Abrogati

Art. 23 cpv. 3 e 4

...

Art. 28 lett. g

...

Art. 32 cpv. 2, frase introduttiva, e 7

...

Art. 33a

...

Art. 33b

...

Art. 33c

...

Art. 33d

...

Titolo prima dell'art. 34

...

Art. 34

Abrogato

Art. 35

...

Art. 35a

...

Art. 36

...

Art. 36a

...

Art. 38a

...

Art. 39 e 40

Abrogati

Art. 41 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 3 e 4

¹ *Frase introduttiva: concerne soltanto il testo francese*

...

Art. 42

...

Art. 42a

...

Art. 43

...

Art. 44

Abrogato

17. Legge del 10 ottobre 1997⁴⁵ sul riciclaggio di denaro

Art. 3 cpv. 5

...

Art. 12

...

⁴⁵ RS 955.0. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 13

Abrogato

Art. 14 cpv. 1

...

Art. 15

Abrogato

Titolo prima dell'art. 16

...

Art. 16

...

Titolo prima dell'art. 17

...

Art. 17

...

Titolo prima dell'art. 18

...

Art. 18, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva, nonché 2 e 3

...

Art. 18a

...

Art. 19

Abrogato

Art. 19a

...

Art. 19b

...

Art. 20

...

Art. 21 e 22

Abrogati

Art. 24 cpv. 2

...

Art. 26 cpv. 2

...

Art. 27

...

Art. 28

...

Art. 29 cpv. 1 e 3

...

Art. 30 e 31

Abrogati

Art. 34 cpv. 2

...

Art. 35 cpv. 2

...

Art. 36

Abrogato

Art. 37

...

Art. 38–40

Abrogati

Art. 41

...

18. Legge del 17 dicembre 2004⁴⁶ sulla sorveglianza degli assicuratori

Sostituzione di espressioni

In tutta la legge l'espressione «autorità di sorveglianza» è sostituita con «FINMA» e le espressioni «ufficio di revisione» e «ufficio di revisione esterno» con «società di audit». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostituzione di tali espressioni.

Art. 2 cpv. 3

...

Art. 6 cpv. 2

...

Art. 22 cpv. 2 e 3

...

Titolo prima dell'art. 27

...

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo

...

Art. 28

...

⁴⁶ RS **961.01**. Le modifiche qui appresso sono inserite nella L menzionata.

Art. 29 cpv. 2 e 4

Abrogati

Art. 47

...

Art. 48 e 50

Abrogati

Art. 61

...

Art. 73 cpv. 2

...

Art. 80

...

Art. 81–83

Abrogati

Art. 86

...

Art. 87

...

Art. 88 cpv. 1

...